



Via XXIV Maggio, 43 - 00187 Roma - Email: ue.coop@uecoop.org  
Tel. +39 06 48913252 - Fax +39 06 48986461

<b>D.L. 18/2020 - "Cura Italia"</b>	
<b>Titolo I</b>	
<b>Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale</b>	
<b>Art. 3 - Potenziamento delle reti di assistenza territoriale)</b>	<p>Le Regioni, le Province autonome e le Aziende sanitarie possono stipulare contratti ex art. 8-quinquies del D.lgs. 502/1992 o, in subordine, contratti con strutture private non accreditate, purché autorizzate ai sensi dell'art. 8-ter del medesimo decreto legislativo, <u>per l'acquisto di ulteriori prestazioni sanitarie, in deroga ai vigenti limiti di spesa.</u></p>
<b>Art. 5 - Incentivi per la produzione e la fornitura di dispositivi medici</b>	<p>Il Commissario straordinario di cui all'art. 122 è <u>autorizzato a erogare - tramite l'Agenzia Invitalia - finanziamenti mediante contributi a fondo perduto e in conto gestione, nonché finanziamenti agevolati, alle imprese produttrici di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale.</u></p> <p>Il Commissario, entro 5 giorni definisce e avvia la misura e fornisce specifiche disposizioni per assicurare la gestione della stessa.</p> <p>I finanziamenti possono essere erogati anche alle aziende che rendono disponibili mascherine chirurgiche e mascherine prive del marchio CE previa valutazione da parte dell'Istituto Superiore di Sanità.</p>
<b>Art. 6 - Requisizione in uso o in proprietà di beni mobili ed immobili</b>	<p>Fino al 30 giugno 2020, il Capo del Dipartimento della protezione civile può disporre la <u>requisizione in uso (per massimo 6 mesi dall'apprensione del bene) o in proprietà, da ogni soggetto pubblico o privato, di presidi sanitari e medico-chirurgici, nonché di beni mobili di qualsiasi genere (ad es: macchinari necessarie per le terapie intensive), occorrenti per fronteggiare l'emergenza sanitaria</u> ed anche per assicurare la fornitura delle strutture e degli equipaggiamenti alle aziende sanitarie o ospedaliere ubicate sul territorio nazionale, nonché per implementare il numero di posti letto specializzati nei reparti di ricovero dei pazienti affetti da detta patologia.</p> <p>Contestualmente all'apprensione dei beni requisiti, l'amministrazione corrisponde al proprietario dei beni una somma di denaro a titolo di indennità di requisizione.</p> <p>Nei casi in cui occorra disporre temporaneamente di beni immobili per far fronte ad improrogabili esigenze connesse con l'emergenza, i Prefetti - su proposta del Dipartimento della protezione civile - possono disporre, con proprio decreto, la <u>requisizione in uso di strutture alberghiere, o di altri immobili aventi analoghe caratteristiche di idoneità, per ospitarvi le persone in sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario o in permanenza domiciliare,</u> disponendo anche in merito alle relative procedure indennitarie.</p> <p>La requisizione degli immobili può protrarsi fino al 31 luglio 2020, salvo ulteriori proroghe dello stato di emergenza.</p>





Via XXIV Maggio, 43 - 00187 Roma - Email: ue.coop@uecoop.org  
Tel. +39 06 48913252 - Fax +39 06 48986461

	<p><u>In ogni caso di contestazione, anche in sede giurisdizionale, NON può essere sospesa l'esecutorietà dei provvedimenti di requisizione degli immobili.</u></p>
<b>Art. 15 - Disposizioni straordinarie per la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale</b>	<p><u>Fino al 30 giugno 2020</u>, è consentito produrre, importare e immettere in commercio mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale in deroga alle vigenti disposizioni.</p> <p>I produttori e gli importatori delle mascherine chirurgiche e coloro che li immettono in commercio inviano all'I.S.S. un'autocertificazione nella quale attestano le caratteristiche tecniche delle mascherine e dichiarano che le stesse rispettano tutti i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa.</p> <p>Entro e non oltre 3 giorni dalla citata autocertificazione le aziende produttrici e gli importatori devono altresì trasmettere all'I.S.S. ogni elemento utile alla validazione delle mascherine chirurgiche oggetto della stessa.</p> <p>L'I.S.S., nei successivi 3 giorni, si pronuncia circa la rispondenza delle mascherine chirurgiche alle norme vigenti.</p> <p>I produttori, gli importatori dei dispositivi di protezione individuale e coloro che li immettono in commercio, i quali intendono avvalersi della deroga ivi prevista, inviano all'INAIL una autocertificazione nella quale attestano le caratteristiche tecniche dei citati dispositivi e dichiarano che gli stessi rispettano tutti i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa.</p> <p>Entro e non oltre 3 giorni dalla citata autocertificazione le aziende produttrici e gli importatori devono altresì trasmettere all'INAIL ogni elemento utile alla validazione dei dispositivi di protezione individuale oggetto della stessa.</p> <p>L'INAIL, nei successivi giorni, si pronuncia circa la rispondenza dei dispositivi di protezione individuale alle norme vigenti.</p> <p>Qualora all'esito della valutazione dell'I.S.S. o dell'INAIL i prodotti risultino non conformi alle vigenti norme, impregiudicata l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione, il produttore ne cessa immediatamente la produzione e all'importatore è fatto divieto di immissione in commercio.</p>
<b>Art. 16 - Ulteriori misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività</b>	<p><u>Fino al 30 giugno</u>, sull'intero territorio nazionale, <u>per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro</u>, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI) le mascherine chirurgiche reperibili in commercio.</p> <p>Per contenere il diffondersi del virus COVID-19, gli individui presenti sull'intero territorio nazionale sono autorizzati all'utilizzo di mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull'immissione in commercio.</p>





Via XXIV Maggio, 43 - 00187 Roma - Email: ue.coop@uecoop.org  
Tel. +39 06 48913252 - Fax +39 06 48986461

<b>D.L. 18/2020 - "Cura Italia"</b>	
<b>Titolo II</b>	
<b>Misure a sostegno del lavoro</b>	
<b>Capo I</b>	
<b>Estensione delle misure speciali in tema di ammortizzatori sociali per tutto il territorio nazionale</b>	
<b>Art. 19 - Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario</b>	<p>I datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, <u>possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale "emergenza COVID-19", per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di 9 settimane e comunque entro il mese di agosto 2020.</u></p> <p>I datori di lavoro sono dispensati dall'osservanza dell'art. 14 del D.lgs. 148/2015 e dei termini del procedimento previsti dall' art. 15, comma 2, nonché dall'art. 30, comma 2 del predetto decreto legislativo, per l'assegno ordinario, fermo restando l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i 3 giorni successivi a quello della comunicazione preventiva.</p> <p><u>La domanda, in ogni caso, deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa e non è soggetta alla verifica dei requisiti di cui all'art. 11 del D.lgs. 148/2015.</u></p> <p>I periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario concessi non sono conteggiati ai fini dei limiti previsti dagli artt. 4 (commi 1 e 2), 12, 29 (comma 3), 30 (comma 1), e 39 del D.lgs. 148/2015 e sono neutralizzati ai fini delle successive richieste.</p> <p>Limitatamente all'anno 2020, all'assegno ordinario garantito dal Fondo di integrazione salariale non si applica il tetto aziendale di cui all'art. 29, comma 4, secondo periodo, del D.lgs. 148/2015.</p> <p>L'assegno ordinario è concesso, limitatamente per il periodo indicato e nell'anno 2020, <u>anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti.</u> Il predetto trattamento su istanza del datore di lavoro può essere concesso con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS.</p> <p>I lavoratori beneficiari <u>devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23 febbraio 2020</u> e ai lavoratori stessi non si applica il limite dell'anzianità di effettivo lavoro, presso l'unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento, di almeno 90 giorni alla data di presentazione della relativa domanda di concessione.</p>





Via XXIV Maggio, 43 - 00187 Roma - Email: ue.coop@uecoop.org  
Tel. +39 06 48913252 - Fax +39 06 48986461

<b>Art. 20 - Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria</b>	<p><u>Le aziende che, alla data del 23 febbraio 2020, hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale e per un periodo non superiore a 9 settimane.</u></p> <p>La concessione del trattamento ordinario è subordinata alla sospensione degli effetti della concessione della cassa integrazione straordinaria precedentemente autorizzata.</p> <p>Il periodo di trattamento ordinario di integrazione salariale concesso non è conteggiato ai fini dei limiti previsti dagli artt. 4 (commi 1 e 2) e 12 del D.lgs. 148/2015.</p> <p>Limitatamente ai periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale concessi in virtù della presente norma e in considerazione della relativa fattispecie <u>non si applica il contributo addizionale a carico delle imprese previsto dall'art. 5 del D.lgs. 148/2015.</u></p>
<b>Art. 21 - Trattamento di assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso</b>	<p><u>I datori di lavoro, iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS), che alla data del 23 febbraio 2020 hanno in corso un assegno di solidarietà, possono presentare domanda di concessione dell'assegno ordinario ai sensi dell'art. 19 per un periodo non superiore a 9 settimane.</u></p> <p>La concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce l'assegno di solidarietà già in corso. La concessione dell'assegno ordinario può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari dell'assegno di solidarietà a totale copertura dell'orario di lavoro.</p> <p>I periodi in cui vi è coesistenza tra assegno di solidarietà e assegno ordinario non sono conteggiati ai fini dei limiti previsti dagli artt. 4 (commi 1 e 2) e 29 (comma 3) del D.lgs. 148/2015.</p> <p>Limitatamente ai periodi di assegno ordinario concessi in virtù della presente norma e in considerazione della relativa fattispecie <u>non si applica la contribuzione addizionale a carico dei datori di lavoro prevista dall'art. 29, comma 8, secondo periodo, del D.lgs. 148/2015.</u></p>
<b>Art. 22 - Nuove disposizione per la Cassa integrazione in deroga</b>	<p><u>Le Regioni e Province autonome, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono riconoscere, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, previo accordo che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro che occupano più di 5 dipendenti, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a 9 settimane.</u></p>





Via XXIV Maggio, 43 - 00187 Roma - Email: ue.coop@uecoop.org  
Tel. +39 06 48913252 - Fax +39 06 48986461

	<p><b>L'accordo non è richiesto per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti.</b></p> <p>Il trattamento di cassa integrazione salariale in deroga è riconosciuto limitatamente ai dipendenti già in forza alla data del 23 febbraio 2020.</p> <p>Per i lavoratori è riconosciuta la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori.</p> <p>Limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione delle attività e nei limiti ivi previsti, il trattamento di cassa integrazione salariale in deroga è equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.</p> <p>Sono esclusi i datori di lavoro domestico.</p> <p>Le risorse a disposizione sono ripartite tra le Regioni e le Province autonome con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. I trattamenti sono concessi con decreto delle Regioni e delle Province autonome interessate.</p> <p>Le domande sono presentate alla Regione e alle Province autonome, che le istruiscono secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse.</p>
--	--

#### D.L. 18/2020 - "Cura Italia"

##### Capo II

##### Norme speciali in materia di riduzione dell'orario di lavoro e di sostegno ai lavoratori

<b>Art. 23 - Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori iscritti alla Gestione separata e i lavoratori autonomi</b>	<p>Per l'anno <u>2020</u> a decorrere dal <u>5 marzo</u>, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, <u>e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a 15 giorni</u>, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire per i figli di età non superiore ai <u>12</u>, di uno <u>specifico congedo</u>, per il quale è riconosciuta una <u>indennità pari al 50% della retribuzione</u>.</p> <p>I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.</p> <p><u>Gli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli artt. 32 e 33 del D.lgs. 151/2001</u>, fruiti dai genitori durante il periodo di sospensione di cui al presente articolo, <u>sono convertiti nel congedo di cui alla presente norma con diritto all'indennità e non computati né indennizzati a titolo di congedo parentale</u>.</p>
--	--





Via XXIV Maggio, 43 - 00187 Roma - Email: ue.coop@uecoop.org  
Tel. +39 06 48913252 - Fax +39 06 48986461

Sempre a decorrere dal 5 marzo e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a 15 giorni, i genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata hanno diritto a fruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50% di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di maternità.

La medesima indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all'INPS ed è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.

La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di 15 giorni, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

Ferma restando l'estensione della durata dei permessi retribuiti di cui all'articolo 24, non si applicano limiti di età in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'art. 4, comma 1, della Legge 104/1992, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.

I genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni, sempre a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

In alternativa al congedo, per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato e i genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata con figli di età non superiore ai 12, è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate a decorrere dal 5 marzo e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a 15 giorni.





Via XXIV Maggio, 43 - 00187 Roma - Email: ue.coop@uecoop.org  
Tel. +39 06 48913252 - Fax +39 06 48986461

	<p><u>Il bonus viene erogato mediante il "Libretto Famiglia" di cui all'art. 54-bis, della Legge 50/2017 e, quindi, sotto forma di prestazioni di lavoro occasionali.</u></p> <p><u>Il bonus è altresì riconosciuto ai lavoratori autonomi non iscritti all'INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari.</u></p> <p>Le modalità operative per accedere al congedo ovvero al bonus sono stabilite dall'INPS.</p>
<b>Art. 24 - Estensione durata permessi retribuiti</b>	<p><u>Il numero di giorni di permesso mensile retribuito e coperto da contribuzione figurativa di cui all'art. 33, comma 3, della Legge 104/1992 (assistenza familiare disabile in condizione di gravità), è incrementato di ulteriori complessive 12 giornate per ciascuno dei mesi di marzo e aprile 2020.</u></p>
<b>Art. 25 - Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore pubblico, nonché del settore sanitario privato accreditato</b>	<p><u>A decorrere dal 5 marzo 2020 e fino al 3 aprile 2020, i genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico hanno diritto a fruire dello specifico congedo e relativa indennità di cui all'art. 23 (commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7).</u></p> <p>Il congedo e l'indennità non spetta in tutti i casi in cui uno o entrambi i lavoratori stiano già fruendo di analoghi benefici.</p> <p>L'erogazione dell'indennità, nonché l'indicazione delle modalità di fruizione del congedo sono a cura dell'amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro.</p> <p><u>Per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari, il bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting per l'assistenza e la sorveglianza dei figli minori fino a 12 anni di età, previsto dall'art. 23 (comma 8) in alternativa al congedo e all'indennità di cui all'art. 23 (commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7), è riconosciuto nel limite massimo complessivo di 1000 euro.</u></p> <p><u>La disposizione si applica anche al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica.</u></p> <p>Il lavoratore presenta domanda tramite i canali telematici dell'INPS e secondo le modalità tecnico-operative stabilite dal medesimo Istituto indicando, al momento della domanda stessa, la prestazione di cui intende usufruire, contestualmente indicando il numero di giorni di indennità ovvero l'importo del bonus che si intende utilizzare.</p>
<b>Art. 26 - Misure urgenti per la tutela del periodo di</b>	<p>Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dai lavoratori del settore</p>







Via XXIV Maggio, 43 - 00187 Roma - Email: ue.coop@uecoop.org  
Tel. +39 06 48913252 - Fax +39 06 48986461

<b>sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato</b>	<p><u>privato, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporta.</u></p> <p><u>Fino al 30 aprile 2020, ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (ex art. 3, comma 3, Legge 104/1992) nonché ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita (ex art. 3, comma 1, Legge 104/1992), il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, è equiparato al ricovero ospedaliero.</u></p> <p><u>Per i periodi trascorsi in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, sono considerati validi i certificati di malattia trasmessi, prima dell'entrata in vigore della presente disposizione.</u></p> <p><u>In deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri a carico del datore di lavoro, che presentano domanda all'ente previdenziale, e degli Istituti previdenziali connessi con le tutele di cui al presente articolo sono posti a carico dello Stato.</u></p>
<b>Art. 27 - Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa</b>	<p><u>È riconosciuta un'indennità di <b>600 euro per il mese di marzo</b> a favore dei liberi professionisti titolari di partita Iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e dei lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria.</u></p> <p><u>La medesima indennità è riconosciuta (dall'art. 96) anche in relazione ai rapporti di collaborazione presso federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche.</u></p> <p>L'indennità è erogata dall'Inps, previa domanda e non concorre alla formazione del reddito.</p>
<b>Art. 28 - Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Ago</b>	<p><u>È riconosciuta un'indennità di <b>600 euro per il mese di marzo</b> a favore dei lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago (artigiani, commercianti, coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli), non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.</u></p> <p>L'indennità è erogata dall'Inps, previa domanda e non concorre alla formazione del reddito.</p>
<b>Art. 29 - Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali</b>	<p><u>È riconosciuta un'indennità di <b>600 euro per il mese di marzo</b> a favore dei lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di</u></p>







Via XXIV Maggio, 43 - 00187 Roma - Email: ue.coop@uecoop.org  
Tel. +39 06 48913252 - Fax +39 06 48986461

	<p><u>pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020.</u></p> <p>L'indennità di cui al presente articolo è erogata dall'INPS, previa domanda e non concorre alla formazione del reddito.</p>
<b>Art. 30 - Indennità lavoratori del settore agricolo</b>	<p><u>È riconosciuta un'indennità di 600 euro per il mese di marzo a favore degli operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo.</u></p> <p>L'indennità è erogata dall'INPS, previa domanda e non concorre alla formazione del reddito.</p>
<b>Art. 31 - Incumulabilità tra indennità</b>	<p>Le indennità di cui agli artt. 27, 28, 29 e 38 non sono tra esse cumulabili e non sono altresì riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza.</p>
<b>Art. 32 - Proroga del termine di presentazione delle domande di disoccupazione agricola nell'anno 2020</b>	<p><u>Solo per le domande non già presentate in competenza 2019, è prorogato al giorno 1° giugno 2020, il termine per la presentazione delle domande di disoccupazione agricola per gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato e per le figure equiparate, ovunque residenti o domiciliati sul territorio nazionale.</u></p>
<b>Art. 33 - Proroga dei termini in materia di domande di disoccupazione NASpl e DIS-COLL</b>	<p><u>Per gli eventi di cessazione involontaria dall'attività lavorativa verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, i termini di presentazione delle domande di indennità mensile di disoccupazione NASpl e di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL), sono ampliati da 68 a 120 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.</u></p> <p>E' fatta salva la decorrenza della prestazione dal 68° giorno successivo alla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro.</p> <p><u>E' ampliato da 30 a 60 giorni (decorrenti dalla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o dalla data di sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio) il termine per la presentazione della domanda di incentivo all'autoimprenditorialità, tramite la liquidazione anticipata, in unica soluzione, dell'importo complessivo del trattamento NASpl spettante e non ancora erogato.</u></p> <p>Sono parimenti ampliati i termini per l'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 9, commi 2 e 3, di cui all'art. 10, comma 1, e di cui all'art. 15, comma 12, del D.lgs. 22/2015.</p>
<b>Art. 34 - Proroga termini decadenziali in materia previdenziale e assistenziale</b>	<p><u>A decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020 è sospeso di diritto il decorso dei termini di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall'INPS e dall'INAIL.</u></p>





Via XXIV Maggio, 43 - 00187 Roma - Email: ue.coop@uecoop.org  
Tel. +39 06 48913252 - Fax +39 06 48986461

	<p>Sono altresì sospesi, per il medesimo periodo e per le medesime materie <u>i termini di prescrizione.</u></p>
<b>Art. 35 - Disposizioni in materia di terzo settore</b>	<p><u>Slitta dal 30 giugno al 31 ottobre 2020 il termine per gli Enti del Terzo Settore di adeguare i propri statuti al D.lgs. 117/2017.</u></p> <p><u>Slitta al 31 ottobre 2020 il termine entro il quale le Imprese sociali (costituite in base al D.lgs. 155/2006) dovranno adeguare i propri statuti al D.lgs. 112/2017.</u></p> <p>Le ONLUS iscritte negli appositi registri, le OdV iscritte nei registri regionali e delle province autonome e le ApS iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome, per le quali la scadenza del termine di approvazione dei bilanci ricada all'interno del periodo emergenziale (ossia dal 31 gennaio al 30 giugno 2020), possono approvare i propri bilanci entro il 31 ottobre 2020, anche in deroga alle previsioni di legge, regolamento o statuto.</p>
<b>Art. 37 - Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria</b>	<p><u>Sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020.</u></p> <p><u>I pagamenti sospesi sono effettuati entro il 10 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.</u></p>
<b>Art. 38 - Indennità lavoratori dello spettacolo</b>	<p><u>Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione, è riconosciuta un'indennità pari a 600 euro per il mese di marzo.</u></p> <p><u>Non hanno diritto all'indennità i lavoratori titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020.</u></p> <p>L'indennità è erogata dall'INPS, previa domanda e non concorre alla formazione del reddito.</p>
<b>Art. 39 - Disposizioni in materia di lavoro agile</b>	<p><u>Fino alla data del 30 aprile 2020, i lavoratori dipendenti disabili o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.</u></p> <p>Ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa è riconosciuta la priorità nell'accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile.</p>
<b>Art. 42 - Disposizioni INAIL</b>	<p><u>A decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020, il decorso dei termini di decadenza relativi alle richieste di prestazioni erogate dall'INAIL è sospeso di diritto.</u></p>





Via XXIV Maggio, 43 - 00187 Roma - Email: ue.coop@uecoop.org  
Tel. +39 06 48913252 - Fax +39 06 48986461

	<p>Sono altresì sospesi, per il medesimo periodo e per le stesse prestazioni i termini di prescrizione e i termini di revisione della rendita su domanda del titolare, nonché su disposizione dell'INAIL.</p> <p><u>Nei casi accertati di infezione da coronavirus in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il certificato di infortunio e lo invia telematicamente all'INAIL che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell'infortunato.</u></p> <p><u>Le prestazioni INAIL nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell'infortunato con la conseguente astensione dal lavoro.</u></p> <p><u>I predetti eventi infortunistici gravano sulla gestione assicurativa e non sono computati ai fini della determinazione dell'oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico.</u></p> <p><b>La disposizione si applica ai datori di lavoro pubblici e privati.</b></p>
<b>Art. 43 - Contributi alle imprese per la sicurezza e potenziamento dei presidi sanitari</b>	<p><u>Allo scopo di sostenere la continuità, in sicurezza, dei processi produttivi delle imprese, l'INAIL provvede entro il 30 aprile 2020 trasferire ad Invitalia l'importo di 50 milioni di euro da erogare alle imprese per l'acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale.</u></p>
<b>Art. 44 - Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19</b>	<p><u>Al fine di garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo denominato "Fondo per il reddito di ultima istanza" volto a garantire il riconoscimento ai medesimi soggetti, di una indennità, nel limite di spesa 300 milioni di euro per l'anno 2020.</u></p> <p>Con uno o più decreti del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dal 17 marzo 2020, sono definiti i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell'indennità, nonché la eventuale quota del limite di spesa da destinare, in via eccezionale, al sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria.</p>
<b>Art. 46 - Sospensione delle procedure di impugnazione dei licenziamenti</b>	<p><u>Dal 17 marzo 2020 l'avvio delle procedure di licenziamento di cui agli artt. 4, 5 e 24, della Legge 223/1991 è precluso per 60 giorni.</u></p> <p>Nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020.</p> <p><u>Sino alla scadenza del suddetto termine, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal</u></p>





Via XXIV Maggio, 43 - 00187 Roma - Email: ue.coop@uecoop.org  
Tel. +39 06 48913252 - Fax +39 06 48986461

	<p><u>contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'art. 3, della legge 604/1966.</u></p>
<b>Art. 47 - Strutture per le persone con disabilità e misure compensative di sostegno anche domiciliare</b>	<p>Sull'intero territorio nazionale, <u>è sospesa dal 17 marzo 2020 e fino al 3 aprile 2020 l'attività dei Centri semiresidenziali, comunque siano denominati dalle normative regionali, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario per persone con disabilità.</u></p> <p>L'Azienda sanitaria locale può, d'accordo con gli enti gestori, attivare interventi non differibili in favore delle persone con disabilità ad alta necessità di sostegno sanitario, ove la tipologia delle prestazioni e l'organizzazione delle strutture stesse consenta il rispetto delle previste misure di contenimento.</p> <p>In ogni caso, fino al 1° giugno 2020, le assenze dalle attività dei suddetti Centri, indipendentemente dal loro numero, non sono causa di dismissione o di esclusione dalle medesime.</p> <p>Fermo quanto previsto dagli artt. 23, 24 e 39 e fino alla data del 30 aprile 2020, <u>l'assenza dal posto di lavoro da parte di uno dei genitori conviventi di una persona con disabilità NON può costituire giusta causa di recesso dal contratto di lavoro ai sensi dell'art. 2119 c.c., a condizione che sia preventivamente comunicata e motivata l'impossibilità di accudire la persona con disabilità a seguito della sospensione delle attività dei Centri di cui al presente articolo.</u></p>
<b>Art. 48 - Prestazioni individuali domiciliari</b>	<p>Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici e durante la sospensione delle attività sociosanitarie e socioassistenziali nei centri diurni per anziani e per persone con disabilità, laddove disposta con ordinanze regionali o altri provvedimenti, <u>le pubbliche amministrazioni forniscono, avvalendosi del personale disponibile, già impiegato in tali servizi, dipendente da soggetti privati che operano in convenzione, concessione o appalto, prestazioni in forme individuali domiciliari o a distanza o resi nel rispetto delle direttive sanitarie negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi senza ricreare aggregazione.</u></p> <p>Tali servizi si possono svolgere secondo priorità individuate dall'amministrazione competente, tramite co-progettazioni con gli enti gestori, impiegando i medesimi operatori ed i fondi ordinari destinati a tale finalità, alle stesse condizioni assicurative sinora previsti, anche in deroga a eventuali clausole contrattuali, convenzionali, concessorie, adottando specifici protocolli che definiscano tutte le misure necessarie per assicurare la massima tutela della salute di operatori ed utenti.</p> <p><u>Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici e dei servizi sociosanitari e socioassistenziali, le pubbliche amministrazioni sono</u></p>





Via XXIV Maggio, 43 - 00187 Roma - Email: ue.coop@uecoop.org  
Tel. +39 06 48913252 - Fax +39 06 48986461

	<p><u>autorizzate al pagamento dei gestori privati dei suddetti servizi per il periodo della sospensione, sulla base di quanto iscritto nel bilancio preventivo.</u></p> <p><u>I pagamenti comportano la cessazione dei trattamenti del fondo di integrazione salariale e di cassa integrazione in deroga laddove riconosciuti per la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e dei servizi degli educatori nella scuola primaria, o di servizi sociosanitari e socioassistenziali resi in convenzione, nell'ambito dei provvedimenti assunti in attuazione del D.L. 6/2020 e con ordinanze regionali o altri provvedimenti che dispongano la sospensione dei centri diurni per anziani e persone con disabilità.</u></p> <p>Le prestazioni convertite in altra forma, previo accordo tra le parti, saranno retribuite ai gestori con quota parte dell'importo dovuto per l'erogazione del servizio secondo le modalità attuate precedentemente alla sospensione e subordinatamente alla verifica dell'effettivo svolgimento dei servizi.</p> <p>Sarà inoltre corrisposta un'ulteriore quota che, sommata alla precedente, darà luogo, in favore dei soggetti cui è affidato il servizio, ad una corresponsione complessiva di entità pari all'importo già previsto, al netto delle eventuali minori entrate connesse alla diversa modalità di effettuazione del servizio stesso.</p> <p>La corresponsione della seconda quota, sarà corrisposta previa verifica dell'effettivo mantenimento, ad esclusiva cura degli affidatari di tali attività, delle strutture attualmente interdette, tramite il personale a ciò preposto, fermo restando che le stesse dovranno risultare immediatamente disponibili e in regola con tutte le disposizioni vigenti, con particolare riferimento a quelle emanate ai fini del contenimento del contagio da Covid-19, all'atto della ripresa della normale attività.</p>
--	---

<b>D.L. 18/2020 - "Cura Italia"</b>	
<b>Titolo III</b>	
<b>Misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario</b>	
<b>Art. 49 - Fondo centrale di garanzia PMI</b>	<p><u>Per la durata di 9 mesi dal 17 marzo 2020:</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- la garanzia del Fondo è gratuita, pertanto, è sospeso l'obbligo di versare le commissioni per l'accesso al Fondo;</li><li>- l'importo massimo garantito per singola impresa è elevato, nel rispetto della disciplina UE, a 5 milioni di euro;</li><li>- per gli interventi di garanzia diretta, la percentuale di copertura è pari all'80% dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento per un importo massimo garantito per singola impresa di 1.500.000 euro (per gli</li></ul>





Via XXIV Maggio, 43 - 00187 Roma - Email: ue.coop@uecoop.org  
Tel. +39 06 48913252 - Fax +39 06 48986461

interventi di riassicurazione la percentuale di copertura è pari al 90% dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80% e per un importo massimo garantito per singola impresa di 1.500.000 euro);

- sono ammissibili alla garanzia del Fondo finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10% dell'importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione;

- le Amministrazioni e i soggetti titolari di Sezioni speciali del Fondo o di programmi UE che ne integrano le risorse o l'operatività, possono assicurare il loro apporto ai fini dell'innalzamento della percentuale massima garantita dal Fondo fino al massimo dell'80% in garanzia diretta e del 90% in riassicurazione;

- per le operazioni per le quali banche o gli intermediari finanziari hanno accordato, anche di propria iniziativa, la sospensione del pagamento delle rate di ammortamento, o della sola quota capitale, in connessione degli effetti indotti dalla diffusione del COVID-19, su operazioni ammesse alla garanzia del Fondo, la durata della garanzia del Fondo è estesa in conseguenza;

- per operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico-alberghiero e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a 500.000 euro, la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti;

- per le garanzie su specifici portafogli di finanziamenti dedicati a imprese danneggiate dall'emergenza Covid-19, o appartenenti, per almeno il 60%, a specifici settori/filiere colpiti dall'epidemia, la quota della tranche junior coperta dal Fondo può essere elevata del 50%, ulteriormente incrementabile del 20% in caso di intervento di ulteriori garanti;

- sono ammissibili alla garanzia del fondo, con copertura all'80% in garanzia diretta e al 90% in riassicurazione, nuovi finanziamenti a 18 mesi meno un giorno di importo non superiore a 3.000 euro erogati da banche, intermediari finanziari e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito e concessi a favore di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni assoggettati la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19 come da dichiarazione autocertificata ai sensi dell'art. 47 del DPR





Via XXIV Maggio, 43 - 00187 Roma - Email: ue.coop@uecoop.org  
Tel. +39 06 48913252 - Fax +39 06 48986461

	<p><u>445/2000</u> (in favore di tali soggetti beneficiari l'intervento del Fondo centrale di garanzia è concesso gratuitamente e senza valutazione);</p> <p>- le Amministrazioni di settore, anche unitamente alle associazioni e gli enti di riferimento, possono conferire risorse al Fondo ai fini della costituzione di sezioni speciali finalizzate a sostenere l'accesso al credito per determinati settori economici o filiere d'impresa;</p> <p>- sono prorogati per 3 mesi tutti i termini riferiti agli adempimenti amministrativi relativi alle operazioni assistite dalla garanzia del Fondo.</p>
<b>Art. 54 - Attuazione del Fondo solidarietà mutui "prima casa", cd. "Fondo Gasparrini"</b>	<p>Per un periodo di 9 mesi dal 17 marzo 2020, in deroga alla ordinaria disciplina:</p> <p>- <u>l'ammissione ai benefici del Fondo è esteso ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell'ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorità competente per l'emergenza coronavirus;</u></p> <p>- <u>per l'accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell'ISEE.</u></p>
<b>Art. 55 - Misure di sostegno finanziario alle imprese</b>	<p>E' integralmente sostituito l'art. 44-bis D.L. 34/2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 58/2019, onde consentire alle Società che cedono a titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2020, crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti (<u>per mancato pagamento che si protrae per oltre 90 giorni</u>), di trasformare in credito d'imposta: le attività per imposte anticipate riferite alle perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile alla data della cessione; l'importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto non ancora dedotto né fruito tramite credito d'imposta alla data della cessione.</p> <p>Ai fini della trasformazione in credito d'imposta, tali componenti possono essere considerati per un ammontare massimo non eccedente il 20% del valore nominale dei crediti ceduti.</p> <p>I crediti ceduti possono essere considerati per un valore nominale massimo pari a 2 miliardi di euro.</p> <p><u>La norma non si applica alle società per le quali sia stato accertato lo stato di dissesto o il rischio di dissesto ovvero lo stato di insolvenza.</u></p>
<b>Art. 56 - Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese</b>	<p>L'epidemia da COVID-19 è formalmente riconosciuta come <u>evento eccezionale e di grave turbamento dell'economia</u>, ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.</p>







Via XXIV Maggio, 43 - 00187 Roma - Email: ue.coop@uecoop.org  
Tel. +39 06 48913252 - Fax +39 06 48986461

<p><b>colpite dall'epidemia di COVID-19</b></p>	<p><u>Le microimprese e le PMI possono avvalersi, dietro comunicazione corredata della dichiarazione con la quale l'Impresa autocertifica ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000 di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19</u> - in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia - <u>delle seguenti misure di sostegno finanziario:</u></p> <p>a) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, alla data del 17 marzo 2020, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;</p> <p>b) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;</p> <p>c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.</p> <p><u>Possono beneficiare delle predette misure le Imprese le cui esposizioni debitorie non siano, alla data del 17 marzo 2020, classificate come esposizioni creditizie "deteriorate".</u></p>
---	--





Via XXIV Maggio, 43 - 00187 Roma - Email: ue.coop@uecoop.org  
Tel. +39 06 48913252 - Fax +39 06 48986461

<b>D.L. 18/2020 - "Cura Italia"</b>	
<b>Titolo IV</b>	
<b>Misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese</b>	
<b>Art. 60 - Rimessione in termini per i versamenti</b>	I versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria, <u>in scadenza il 16 marzo 2020 sono prorogati al 20 marzo 2020.</u>
<b>Art. 61 - Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria</b>	<p><u>La sospensione dei versamenti, delle ritenute, dei contributi e dei premi per il settore turistico-alberghiero di cui all'art. 8, comma 1, del D.L. 9/2020 si applicano anche ai seguenti soggetti:</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;</li><li>b) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi;</li><li>c) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;</li><li>d) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;</li><li>e) soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;</li><li>f) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;</li><li>g) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l'infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;</li><li>h) soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;</li><li>i) aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;</li></ul>



	<p>l) soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;</p> <p>m) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;</p> <p>n) soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;</p> <p>o) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;</p> <p>p) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;</p> <p>q) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;</p> <p>r) alle ONLUS iscritte negli appositi registri, alle OdV iscritte nei registri regionali e delle province autonome e alle ApS iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, che esercitano - in via esclusiva o principale - una o più attività di interesse generale previste dall'art. 5, comma 1 del D.lgs. 117/ 2017.</p> <p>Per le imprese turistico recettive, le agenzie di viaggio e turismo ed i tour operator, nonché per tutti i soggetti di cui al presente articolo, <u>i termini dei versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto in scadenza nel mese di marzo 2020 sono sospesi.</u></p> <p><u>I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.</u></p>
<p><b>Art. 62 - Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi</b></p>	<p><u>Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.</u></p> <p><u>Gli adempimenti sospesi sono effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.</u></p> <p><u>Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi NON superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data del 17 marzo 2020, sono</u></p>





Via XXIV Maggio, 43 - 00187 Roma - Email: ue.coop@uecoop.org  
Tel. +39 06 48913252 - Fax +39 06 48986461

sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020:

a) relativi alle ritenute alla fonte e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;

b) relativi all'imposta sul valore aggiunto;

c) relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.

**La sospensione dei versamenti dell'imposta sul valore aggiunto si applica, a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza.**

Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei comuni individuati nell'allegato 1 al D.P.R. 1° marzo 2020, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2020.

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello **Stato con ricavi o compensi NON superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data del 17 marzo 2020**, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto-legge e il 31 marzo 2020 non sono assoggettati alle ritenute d'acconto di cui agli artt. 25 e 25-bis del D.P.R. 600/1973, da parte del sostituto d'imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

I contribuenti, che si avvalgono di questa opzione, rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione e provvedono a versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.





Via XXIV Maggio, 43 - 00187 Roma - Email: ue.coop@uecoop.org  
Tel. +39 06 48913252 - Fax +39 06 48986461

<b>Art. 63 - Premio ai lavoratori dipendenti</b>	<p>Ai titolari di redditi di lavoro dipendente (art. 49, comma 1, TUIR) <u>che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente dell'anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.</u></p> <p>I sostituti d'imposta riconoscono, in via automatica, il premio a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.</p> <p>I sostituti d'imposta compensano l'incentivo erogato mediante l'istituto di cui all'art. 17 del D.lgs. 241/1997</p>
<b>Art. 64 - Credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro</b>	<p><u>Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione è riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020, un credito d'imposta, nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario.</u></p> <p>Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta.</p>
<b>Art. 65 - Credito d'imposta per botteghe e negozi</b>	<p><u>Ai soggetti esercenti attività d'impresa è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del 60% dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.</u></p> <p><b>Il credito d'imposta NON si applica alle attività di cui agli Allegati 1 e 2 del D.P.C.M. 11 marzo 2020</b> ed è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione.</p>
<b>Art. 67 - Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori</b>	<p><u>Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori.</u></p> <p>Sono altresì sospesi, dall'8 marzo al 31 maggio 2020, i termini per fornire risposta alle istanze di interpello e per la regolarizzazione delle medesime istanze.</p>
<b>Art. 68 - Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione</b>	<p><u>Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi emessi dall'Agenzia dell'Entrate e dall'INPS.</u></p> <p>I versamenti oggetto di sospensione <u>devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.</u></p>





Via XXIV Maggio, 43 - 00187 Roma - Email: ue.coop@uecoop.org  
Tel. +39 06 48913252 - Fax +39 06 48986461

<b>D.L. 18/2020 - "Cura Italia"</b>	
<b>Titolo V</b>	
<b>Ulteriori disposizioni</b>	
<b>Capo I</b>	
<b>(Ulteriori misure per fronteggiare l'emergenza derivante dalla diffusione del Civ-19)</b>	
<b>Art. 77 - Pulizia straordinaria degli ambienti scolastici</b>	Al fine di consentire alle istituzioni scolastiche ed educative pubbliche del sistema nazionale di istruzione, <u>ivi incluse le scuole paritarie</u> , di dotarsi dei materiali per la pulizia straordinaria dei locali, nonché di dispositivi di protezione e igiene personali, sia per il personale sia per gli studenti, è autorizzata la spesa di 43,5 milioni di euro nel 2020.
<b>Art. 78 - Misure in favore del settore agricolo e della pesca</b>	<p><u>L'importo dell'anticipazione da parte degli organismi pagatori riconosciuti sulle somme oggetto di domanda nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla PAC di cui all'art. 10-ter del D.L. 27/2019 è incrementato al 70% dell'importo richiesto.</u></p> <p>Per far fronte ai danni diretti e indiretti derivanti dall'emergenza e per assicurare la continuità aziendale delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, è istituito un Fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2020 <u>per la copertura totale degli interessi passivi su finanziamenti bancari destinati al capitale circolante e alla ristrutturazione dei debiti, per la copertura dei costi sostenuti per interessi maturati negli ultimi 2 anni su mutui contratti dalle medesime imprese, nonché per l'arresto temporaneo dell'attività di pesca.</u></p> <p>I criteri e le modalità di attuazione del Fondo sono stabiliti con uno o più decreti del MiPAAF d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.</p>
<b>ART. 83 - Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare</b>	<p><u>Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020.</u></p> <p>Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali.</p>
<b>Art. 84 - Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia amministrativa</b>	<p><u>Dal 8 marzo 2020 e fino al 15 aprile 2020 incluso, tutti i termini relativi al processo amministrativo sono sospesi, secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui all'art. 54, commi 2 e 3, del codice del processo amministrativo.</u></p>
<b>Articolo 85 - Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne</b>	<p><u>Le disposizioni di cui agli articoli 83 e 84 si applicano, in quanto compatibili e non contrastanti con le disposizioni recate dal presente articolo, a tutte le funzioni della Corte dei conti.</u></p>





Via XXIV Maggio, 43 - 00187 Roma - Email: ue.coop@uecoop.org  
Tel. +39 06 48913252 - Fax +39 06 48986461

<b>gli effetti in materia di giustizia contabile</b>	
<b>Art. 88 - Rimborso dei contratti di soggiorno e risoluzione dei contratti di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura</b>	<p>Le disposizioni di cui all'art. 28 del D.L. 9/2020, n. 9 si applicano anche ai <u>contratti di soggiorno per i quali si sia verificata l'impossibilità sopravvenuta della prestazione</u> a seguito dei provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 3 del D.L. 6/2020.</p> <p>A decorrere dalla data di adozione del D.P.C.M. 8 marzo 2020, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1463 c.c., <u>ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, e di biglietti di ingresso ai musei e agli altri luoghi della cultura.</u></p> <p><b>I soggetti acquirenti presentano, entro trenta giorni dal 17 marzo 2020, apposita istanza di rimborso al venditore, allegando il relativo titolo di acquisto.</b></p> <p>Il venditore, entro 30 giorni dalla presentazione della istanza di rimborso, provvede all'emissione di un "voucher di pari importo" al titolo di acquisto, da utilizzare entro 1 anno dall'emissione.</p>
<b>Art. 89 - Fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo</b>	<p>Al fine di sostenere i settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo, nello stato di previsione del MiBACT sono istituiti due Fondi, uno di parte corrente e l'altro in conto capitale, per le emergenze nei settori dello spettacolo e del cinema e audiovisivo.</p> <p><u>Le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori dei settori, ivi inclusi artisti, autori, interpreti ed esecutori, sono stabilite con decreto del Ministro da adottare entro 30 giorni dal 17 marzo 2020.</u></p>
<b>Art. 92 - Disposizioni in materia di trasporto stradale e trasporto di pubblico di persone</b>	<p>In relazione alle operazioni effettuate dal 17 marzo 2020 e fino al 30 aprile 2020, non si procede all'applicazione della tassa di ancoraggio di cui all'art. 1 del D.P.R. 107/2009, attribuita alle Autorità di Sistema Portuale.</p> <p>Dal 17 marzo 2020 e fino al 30 luglio 2020 è sospeso il pagamento dei canoni di cui agli artt. 16, 17 e 18 della Legge 84/1994. Al pagamento dei canoni sospesi, da effettuarsi entro e non oltre il 31 dicembre 2020 anche mediante rateazione senza applicazione di interesse, si provvede secondo le modalità stabilite da ciascuna Autorità di Sistema Portuale.</p> <p>I pagamenti dei diritti doganali, in scadenza tra il 17 marzo 2020 ed il 30 aprile 2020 sono differiti di ulteriori 30 giorni senza applicazione di interessi.</p> <p><u>E autorizzata fino al 31 ottobre 2020 la circolazione dei veicoli da sottoporre, entro il 31 luglio 2020, alle attività di visita e prova di cui agli artt.75 e 78 del Codice della strada (D.lgs. 285/1992) ovvero alle attività di revisione di cui all'art. 80.</u></p>







Via XXIV Maggio, 43 - 00187 Roma - Email: ue.coop@uecoop.org  
Tel. +39 06 48913252 - Fax +39 06 48986461

<b>Art. 93 - Disposizioni in materia di autoservizi pubblici non di linea</b>	<p><u>E' riconosciuto un contributo in favore dei soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea, che dotano i veicoli adibiti ai medesimi servizi di paratie divisorie atte a separare il posto guida dai sedili riservati alla clientela, muniti dei necessari certificati di conformità, omologazione o analoga autorizzazione.</u></p> <p>Le agevolazioni consistono nel riconoscimento di un contributo commisurato al costo di ciascun dispositivo installato.</p> <p>Con decreto del M.I.T., di concerto con il M.E.F., da adottare entro 60 giorni dal 17 marzo 2020, sarà determinata l'entità massima del contributo riconoscibile e saranno disciplinate le modalità di presentazione delle domande di contributo e di erogazione dello stesso.</p>
<b>Art. 95 - Sospensione versamenti canonici per il settore sportivo</b>	<p>Per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le società e associazioni sportive, professionistiche e dilettantistiche, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, <u>sono sospesi, dal 17 marzo 2020 e fino al 31 maggio 2020, i termini per il pagamento dei canoni di locazione e concessori relativi all'affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali.</u></p> <p>I versamenti dei canoni sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, <u>in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.</u></p>
<b>Art. 103 - Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza</b>	<p>Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, <u>non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020.</u></p> <p>La sospensione NON si applica ai pagamenti di stipendi, pensioni, retribuzioni per lavoro autonomo, emolumenti per prestazioni di lavoro o di opere, servizi e forniture a qualsiasi titolo, indennità di disoccupazione e altre indennità da ammortizzatori sociali o da prestazioni assistenziali o sociali, comunque denominate nonché di contributi, sovvenzioni e agevolazioni alle imprese comunque denominate.</p> <p>Le PP.AA. adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, <u>anche sulla base di motivate istanze degli interessati.</u></p> <p>Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento.</p>





Via XXIV Maggio, 43 - 00187 Roma - Email: ue.coop@uecoop.org  
Tel. +39 06 48913252 - Fax +39 06 48986461

	<p><u>Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020.</u></p>
<b>Art. 104 - Proroga della validità dei documenti di riconoscimento</b>	<p><u>La validità ad ogni effetto dei documenti di riconoscimento e di identità, rilasciati da amministrazioni pubbliche, scaduti o in scadenza successivamente al 17 marzo 2020 è prorogata al 31 agosto 2020.</u></p> <p>La validità ai fini dell'espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento.</p>
<b>Art. 105 - Ulteriori misure per il settore agricolo</b>	<p><u>Con specifico riguardo alle attività agricole non integrano in ogni caso un rapporto di lavoro autonomo o subordinato le prestazioni svolte da parenti e affini sino al SESTO grado (e non più al quarto) in modo meramente occasionale o ricorrente di breve periodo, a titolo di aiuto, mutuo aiuto, obbligazione morale senza corresponsione di compensi, salvo le spese di mantenimento e di esecuzione dei lavori.</u></p>
<b>Art. 106 - Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società</b>	<p><b>In deroga a quanto previsto dal Codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l'Assemblea ordinaria per l'approvazione del Bilancio 2019 è convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.</b></p> <p><u>Con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le mutue assicuratrici possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione.</u></p> <p><u>Le predette società possono altresì prevedere che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.</u></p> <p>Le società a responsabilità limitata possono, inoltre, consentire, anche in deroga a quanto previsto dal Codice civile e dalle diverse disposizioni statutarie, che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.</p> <p>Le banche popolari, e le banche di credito cooperativo, le società cooperative e le mutue assicuratrici, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge e statutarie che prevedono limiti al numero di deleghe conferibili ad uno stesso soggetto, possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall'art. 135-undecies del D.lgs. 58/1998, n. 58.</p>





Via XXIV Maggio, 43 - 00187 Roma - Email: ue.coop@uecoop.org  
Tel. +39 06 48913252 - Fax +39 06 48986461

	<p>Le medesime società possono altresì prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il predetto rappresentante designato.</p> <p><u>Tali disposizioni si applicano alle Assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza della epidemia da COVID-19.</u></p>
<b>Art. 113 - Rinvio di scadenze adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti</b>	<p><u>Sono prorogati al 30 giugno 2020 i termini di:</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD);</li><li>b) presentazione della comunicazione annuale dei dati relativi alle pile e accumulatori immessi sul mercato nazionale nell'anno precedente; nonché trasmissione dei dati relativi alla raccolta ed al riciclaggio dei rifiuti di pile ed accumulatori portatili, industriali e per veicoli;</li><li>c) presentazione al Centro di Coordinamento della comunicazione da parte dei titolari degli impianti di trattamento dei RAEE di cui all'art. 33, comma 2, del D.lgs. 49/2014;</li><li>d) versamento del diritto annuale di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali.</li></ul>

